



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda

Le news di marzo	pag. 2
Comunicazioni obbligatorie per i contratti di rete d'impresa	pag. 8
Semplificazioni procedurali Fis	pag. 12
La nuova tassazione Irpef secondo l'Agenzia delle entrate	pag. 15
Obbligo assicurativo Inail per lavoratori autonomi iscritti al Fpls	pag. 23
Assegno unico universale: l'Inps riepiloga le regole	pag. 27
Tutele previdenziali lavoratori in quarantena e fragili e conversione Decreto Natale	pag. 37
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: escluse le farmacie	pag. 40
Assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali	pag. 42
Presentazione istanze di "Congedo parentale SARS CoV-2" per autonomi	pag. 48
Rapporto biennale sulla parità per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti	pag. 50
Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	pag. 51
Aspetti contributivi dei nuovi ammortizzatori sociali	pag. 53
Agevolazione fiscale rimpatriati e <i>smart working</i>	pag. 56
Lavoro all'estero e applicazione delle retribuzioni convenzionali	pag. 57
Nuove <i>Faq</i> sull'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali	pag. 59
Condizioni di revoca del provvedimento di sospensione causa lavoro irregolare in aziende stagionali	pag. 61
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2022	pag. 64
Aliquote 2022 per iscritti alla Gestione separata	pag. 67
Fissati i valori contributivi 2022 per artigiani e commercianti	pag. 69
Minimali, massimali e aliquote Enasarco 2022	pag. 71
Lavoratori domestici: minimi e contribuzione 2022	pag. 73
Ammortizzatori sociali 2022: stabiliti gli importi	pag. 75

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Gestione separata: denunce UniEmens gennaio 2022

L'Inps, con comunicato stampa del 14 febbraio 2022, ha annunciato che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi UniEmens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione DIS-COLL, applicando l'aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso UniEmens con tale aliquota. Il flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. Le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi UniEmens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%. La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n. 25 dell'11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi. Le aziende potranno, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

(Inps, comunicato stampa, 14/2/2022)

Autotrasporto: in G.U. le modifiche al regolamento relativo ai tachigrafi

È stato pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10 febbraio 2022 il decreto Mise 242 del 9 novembre 2021, con il regolamento recante modifiche al D.I. 361/2003, per l'adeguamento al Regolamento (UE) 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Il decreto entra in vigore il 25 febbraio 2022.

(Mise, D.M., 9/11/2021, 242, G.U. 10/2/2022, n. 34)

Autotrasporto: dichiarazione di distacco transnazionale dei conducenti

Il Ministero del lavoro, con notizia del 1° febbraio 2022, ha comunicato che dal 2 febbraio 2022 è operativo il sistema di interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno (IMI), sul quale potrà essere trasmessa alle Autorità competenti di uno Stato membro la dichiarazione di distacco dei conducenti da parte degli operatori del settore del trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 1, Direttiva UE 2020/1057.

A tal fine, la Commissione Europea ha attivato il portale RTPD (*Road Transport Posting Drivers*) per consentire la registrazione degli operatori e la creazione di *account* di accesso e di trasmissione delle dichiarazioni di distacco, accessibile al [link Posting Declaration](#).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il [documento con le prime indicazioni fornite dalla Commissione UE sulle modalità di registrazione e di accesso al portale](#) e il manuale "[How to register to the Economic Operator Portal \(Training environment\)](#)".

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 1/2/2022)

Elenchi nominativi braccianti agricoli: istruzioni di compilazione

L'Inps, con circolare n. 11 del 25 gennaio 2022, ha fornito le indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 21, comma 6, L. 223/1991.

Le aziende interessate dovranno trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell'apposito servizio, "Dichiarazione di calamità aziende agricole", reperibile nella sezione "Prestazioni e servizi" del sito www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso. Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, L. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell'Istituto competenti per territorio il modulo "SC95" - "Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali", reperibile sul sito Inps.

La trasmissione deve avvenire entro la data del 25 febbraio 2022 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l'anno 2021.

(Inps, circolare, 25/1/2022, n. 11)

Appalti: rilascio dell'applicativo per il monitoraggio della congruità occupazionale (MoCOA)

L'Inps, con messaggio n. 428 del 27 gennaio 2022, ha comunicato di aver realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA). Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l'applicativo ha la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l'effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Un ruolo attivo, quindi, viene assegnato al committente, al fine di identificare in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori.

(Inps, messaggio, 27/1/2022, n. 428)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Contributi volontari 2022 per dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione separata

L'Inps, con circolare n. 24 dell'11 febbraio 2022, ha comunicato gli importi dei contributi volontari dovuti per l'anno 2022 da lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata a seguito della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

(Inps, circolare, 11/2/2022, n. 24)

Modello OT23/2022: aggiornamenti

L'Inail, con istruzione operativa n. 1104 del 4 febbraio 2022, ha ripubblicato il modello OT23 2022, nel quale è stata aggiornata la documentazione probante relativa ad alcuni interventi. In particolare, sono state eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro riguardanti tutti gli interventi della sezione E. Infatti, le richieste di chiarimenti di alcuni utenti e Strutture territoriali hanno indotto a un riesame della documentazione ritenuta probante, al cui esito è emerso che, ai fini della realizzazione dell'intervento, le dichiarazioni in discorso sono ininfluenti, pur contribuendo a una maggiore consapevolezza del datore di lavoro. La realizzazione dell'intervento è, infatti, provata dalla restante

documentazione indicata nel modello e ritenuta probante dall'Istituto. Il servizio on line per la presentazione della domanda sarà conseguentemente modificato.

(Inail, istruzione operativa, 4/2/2022, n. 1104)

Giornalisti liberi professionisti: valori contributivi 2022

L'Inpgi, con circolare n. 3 del 3 febbraio 2022, ha indicato aliquote e contributi minimi 2022 per i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inpgi.

(Inpgi, circolare, 3/2/2022, n. 3)

Gestione separata Inpgi co.co.co.: valori retributivi e contributivi per l'anno 2022

L'Inpgi, con circolare n. 2 del 3 febbraio 2022, ha indicato i valori minimi e i massimali retributivi e contributivi per l'anno 2022 per i giornalisti co.co.co. iscritti alla Gestione separata Inpgi.

(Inpgi, circolare, 3/2/2022, n. 2)

Giornalisti: valori contributivi della gestione sostitutiva dell'Ago Inpgi fino al 30 giugno 2022

L'Inpgi, con circolare n. 1 del 2 febbraio 2022, ha indicato i valori retributivi e/o contributivi minimi e massimi della gestione sostitutiva dell'Ago validi fino al 30 giugno 2022. Infatti, dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale della gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi passerà al Fpld dell'Inps, come previsto dall'articolo 1, commi 103-118, L. 234/2021.

(Inpgi, circolare, 2/2/2022, n. 1)

Federazioni sportive nazionali: sospensione termini Inail

L'Inail, con circolare n. 8 del 28 gennaio 2022, ha fornito istruzioni operative per usufruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi, disposta dalla L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, e dalla L. 234/2021, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nel territorio dello Stato.

L'articolo 3-*quater*, D.L. 146/2015, ha, infatti, disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, che, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie, da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

L'articolo 1, commi 923-924, L. 234/2021, invece, riguarda la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, da effettuarsi entro il 30 maggio 2022. Le comunicazioni di sospensione devono essere presentate utilizzando il servizio *on line* Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile dal 1° febbraio al 30 aprile 2022.

(Inail, circolare, 28/1/2022, n. 8)

Enti sportivi: istruzioni in merito alla sospensione contributiva ex D.L. 146/2021

L'Inps, con circolare n. 14 del 27 gennaio 2022, ha offerto indicazioni in merito all'articolo 3-*quater*, D.L. 146/2021, che ha previsto per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche ulteriori misure concernenti la sospensione dei versamenti contributivi, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l'articolo 3-*quater*, comma 1, D.L. 146/2021, ha disposto la sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli

enti di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Entro la medesima data dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

(Inps, circolare, 27/1/2022, n. 14)

Pescatori autonomi: aliquote 2022

L'Inps, con circolare n. 13 del 27 gennaio 2022, ha comunicato, relativamente all'anno 2022, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e ha illustrato modalità e termini per il versamento della contribuzione.

(Inps, circolare, 27/1/2022, n. 13)

Agevolazioni “giovani *under* 36”, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud” prorogate al 30 giugno

L'Inps, con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, ha reso noto che la Commissione Europea, con decisione C(2022) 171 *final* dell'11 gennaio 2022, ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni “giovani *under* 36”, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud”, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del *Temporary Framework*.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani *under* 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

In riferimento all'agevolazione per l'assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*”, per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022 è necessario fare riferimento al D.I. 402/2021.

(Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 403)

VE.R.A. e Certificazione debiti contributivi: indicazioni di utilizzo

L'Inps, con messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022, ha illustrato le specifiche indicazioni di utilizzo della procedura “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” in relazione ai presupposti per l'effettuazione della richiesta e agli effetti sulle modalità di definizione della stessa da parte delle Strutture territoriali.

Si ricorda che la procedura “VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi” consente di richiedere il certificato dei debiti contributivi di cui all'articolo 363, comma 1, D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), che deve essere inserito nella piattaforma telematica della CCIAA al momento della presentazione dell'istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito della procedura di composizione negoziata di cui all'articolo 2, D.L. 118/2021. L'accesso alla procedura, in attesa dell'entrata in vigore del Codice, è riservato esclusivamente al titolare/legale rappresentante dell'impresa commerciale o dell'impresa agricola che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che intenda presentare la suddetta istanza. La validazione dell'esposizione debitoria e l'emissione, entro 45 giorni dalla

richiesta, del certificato unico viene effettuata dalla Sede Inps competente a gestire la posizione contributiva: pertanto, la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente in funzione dell'avvio della procedura di composizione negoziata.

(Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 400)

Fermo pesca 2021: emanato il decreto

È stato emanato il D.I. 1 del 13 gennaio 2022, che, in esecuzione della L. 178/2020, dispone, per l'anno 2021, il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle attività di pesca.

Le imprese interessate a ricevere l'indennità, in base a quanto stabilito dall'articolo 4, D.I., possono presentare, a decorrere dalle ore 8.00 del 25 gennaio 2022 ed entro e non oltre il 15 marzo 2022, un'istanza singola per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico "CIGSonline": procedura di inoltro, allegati e istruzioni sono disponibili alla pagina [web Fermo Pesca](#).

Si segnala che il sistema CIGSonline del Ministero del lavoro ha aggiornato le modalità di pagamento dell'imposta di bollo: pertanto, non sarà più possibile assolvere il pagamento tramite titolo cartaceo, ma l'unico sistema di pagamento disponibile è "PagoPA", attivabile attraverso l'apposita funzione integrata, all'interno dell'applicativo CIGSonline. Solo alla conclusione positiva della procedura di pagamento, sarà possibile inoltrare la domanda. Il Ministero invita, pertanto, a tenere conto dei tempi tecnici necessari per la procedura di pagamento, soprattutto in prossimità del termine di presentazione.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mipaaf, Mef, D.I. 13/1/2022)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Reddito di cittadinanza e variazione della condizione occupazionale

L'Inps, con messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022, ha approfondito le novità normative sulla variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza. Infatti, la Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all'Inps, mediante il modello "RdC-Com Esteso", non più entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, ma entro il giorno antecedente l'inizio della medesima attività. Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso" per le attività di lavoro dipendente.

(Inps, messaggio, 9/2/2022, n. 625)

Fondo vittime dell'usura: regime sanzionatorio e Durc on line

L'Inps, con circolare n. 21 del 3 febbraio 2022, ha riepilogato il quadro normativo che attualmente disciplina il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, per quanto attiene alla sospensione dei termini di versamento dei contributi. La circolare esamina le ricadute sulle modalità applicative del regime sanzionatorio nelle procedure esecutive riguardanti debiti previdenziali o assistenziali, come modificato per effetto delle proroghe dei termini di scadenza delle stesse, e sugli adempimenti amministrativi relativi alle istanze di riduzione delle sanzioni da parte degli interessati. Sono precisati, infine, gli effetti sul rilascio del Durc *on line*.

(Inps, circolare, 3/2/2022, n. 21)

Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: contributo di maternità

L'Inps, con messaggio n. 550 del 3 febbraio 2022, ha offerto indicazioni operative per il versamento contributivo relativo alle tutele di maternità e paternità per i lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,46%.

Per effetto dell'ampliamento della tutela della maternità/paternità, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, infatti, sono soggetti a una disciplina previdenziale analoga a quella degli esercenti attività commerciali.

(Inps, messaggio, 3/2/2022, n. 550)

Simulazione pensione: disponibile il servizio "PENSAMI"

L'Inps, con messaggio n. 402 del 26 gennaio 2022, ha illustrato il servizio "PENSAMI" (PENSione A MIsura), disponibile sul proprio sito, che consente a ciascun utente di simulare gli scenari pensionistici che gli si prospettano e la decorrenza della pensione, considerata l'attività lavorativa svolta.

Il servizio "PENSAMI" è raggiungibile senza necessità di registrazione al [link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/](https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/) oppure dal sito Inps al percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "PensAMI - Simulatore scenari pensionistici".

(Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 402)

SALUTE E SICUREZZA

Certificazioni di esenzioni vaccinazione anti Covid-19 solo in formato digitale dal 28 febbraio

Il Ministero della salute, con comunicato stampa n. 5 del 9 febbraio 2022, ha reso noto che, ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2022, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale, in modo analogo a quanto già avviene per il *green pass*, e avranno validità sul solo territorio nazionale.

Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle certificazioni verdi Covid-19. Fino al 27 febbraio è possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali, ma dal 28 febbraio è necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesto il *green pass*.

L'attestazione di esenzione con il codice Cuev, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici Usmaf o medici Sasn operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (Cuev) attraverso cui si potrà scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Verrà, inoltre, inviato, via *sms* o *e-mail*, ai recapiti indicati dall'assistito, un codice Authcode, che può essere utilizzato in alternativa al codice Cuev per scaricare la certificazione attraverso gli stessi canali attualmente utilizzati per ottenere il *green pass*. Dal portale <https://www.dgc.gov.it/web/esenzione.html> è possibile ottenere la certificazione in formato digitale.

(Ministero della salute, comunicato stampa, 9/2/2022, n. 5)

Le informative per l'azienda

Oggetto: COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER I CONTRATTI DI RETE D'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d'impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 5/2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103, cod. civ.. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. Il distacco (con interesse del distaccante riconosciuto automaticamente), quindi, è attivabile nell'ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità.

È finalmente stato pubblicato il decreto 205/2021 del Ministero del lavoro, con il quale il Dicastero ha definito le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco ex articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite del modello "Unirete", messo a disposizione dal Ministero del lavoro sul sito Servizi Lavoro e aggiornato con D.D..

Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura continua, invece, ad applicarsi il D.M. 27 marzo 2014.

L'INL ha fornito le indicazioni operative sul tema con nota n. 315/2022.

A partire dal 23 febbraio 2022, perciò, le imprese aderenti a un contratto di rete devono eseguire le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato (l'impresa referente) nell'ambito del contratto stesso, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti, che, ai fini dell'abilitazione, avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l'elenco delle imprese co-datori e l'individuazione, da parte di quest'ultime, della stessa impresa referente.

In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, sarà, invece, possibile effettuare le comunicazioni entro il 24 marzo 2022 compreso.

Le regole si applicano a tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell'ambito dei contratti di rete in essere al 23 febbraio 2022 o instaurati successivamente. Per i contratti di rete stipulati con l'obiettivo della solidarietà occupazionale, cioè di *"favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti"* (l'articolo 3, comma 4-sexies, D.L. 5/2009, ne ha previsto il ricorso unicamente per gli anni 2020 e 2021, ma, benché la stipula sia limitata al 31 dicembre 2021, il contratto di rete in solidarietà esplica i suoi effetti anche in data successiva e fino alla sua naturale scadenza), gli obblighi trovano applicazione per i rapporti di lavoro in regime di codatorialità in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto o istituiti successivamente.

Individuazione del datore di lavoro e obblighi

Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sezione datori di lavoro) in capo al quale sono ricondotti gli obblighi, nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

Per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente compilerà il modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, già instaurato con comunicazione Unilav Assunzione, resta sospeso fino all'eventuale cessazione della codatorialità.

L'impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore e ciò è impossibile in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro, preesistente al contratto di rete, sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente.

Ai fini degli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale e assicurativo, della retribuzione imponibile e dell'iscrizione sul LUL:

- per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all'impresa di provenienza;
- in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella comunicazione va indicata l'impresa alla quale imputare il lavoratore assunto.

La retribuzione imponibile è individuata in base al Ccnl applicabile all'impresa come sopra individuata, fatto salvo l'obbligo della stessa di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all'Inps. Perciò, laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un Ccnl che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l'imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere quello di maggiore importo. Il Ccnl di riferimento risulterà, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria. I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell'impresa come sopra individuata e le relative annotazioni devono evidenziare separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Il lavoratore, benché in codatorialità, in applicazione dell'articolo 2103, cod. civ., deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle di inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Resta intangibile lo *ius variandi*, salva la possibilità di riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l'adibizione a mansioni inferiori proprio all'intervenuto contratto di rete, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retributivo in godimento. Alla determinazione della mansione è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Peraltro, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi del citato articolo 2103, cod. civ..

Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore, che non è detto che coincida con l'impresa referente, ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi, quali la trasmissione dei

flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l'inserimento del lavoratore nell'autoliquidazione annuale Inail.

Modelli ed effetti

I dati richiesti sono i medesimi previsti nell'ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle "mansioni" svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato sarà quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.

Il Modello Unirete Trasformazione dovrà essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all'istituto del distacco, andrà specificato nell'apposito campo se l'invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti codatori.

Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.

Il Modello Unirete Cessazione si utilizza nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro o per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell'intera rete, l'impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e, per effetto di tale comunicazione, cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune. Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

Il sistema di comunicazione UniRete gestisce anche le comunicazioni di distacco dei lavoratori in regime di codatorialità verso le imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità (in tal caso l'interesse al distacco è dato per implicito) o nei confronti di imprese esterne alla rete (in questo caso l'interesse al distacco non è, invece, automatico).

Sanzioni e obblighi solidali

Le sanzioni (le medesime già previste dall'articolo 19, D.Lgs. 276/2003) sono applicate in capo al soggetto individuato nel contratto di rete quale impresa referente.

Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro, benché gli adempimenti siano formalmente riservati a un'unica impresa. La stipula del contratto di rete e dell'accordo di co-datorialità, infatti, implica l'insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest'ultimi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti. Ne consegue che l'adempimento degli obblighi potrà essere richiesto, per l'intero, a ciascuno dei co-datori, ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell'adempimento dell'uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti. In altri termini, mentre nel distacco, attivabile nell'ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell'ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante

e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello e usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio” appositamente predisposte e accessorie rispetto al contratto di rete. La conseguenza di tale la scelta è l’applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI FIS

Con la circolare n. 3/2022, il Ministero del lavoro, in riscontro ai diversi quesiti presentati in merito alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell'istanza all'Inps di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis, ha suggerito semplificazioni procedurali in ordine a informazione e consultazione sindacale, pagamento diretto e causali di accesso all'ammortizzatore sociale.

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e in considerazione dell'ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022 nell'ambito di tutela del Fis, si avrà un affievolimento dell'onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria, nonché la possibilità di presentare l'attestazione dell'avvenuto esperimento delle procedure sindacali anche dopo l'invio dell'istanza all'Inps.

In relazione ai richiamati chiarimenti ministeriali, con il messaggio n. 802/2022, l'Inps ha fornito le relative indicazioni operative.

Procedura sindacale

Ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis è necessario esperire preventivamente la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'articolo 14, D.Lgs. 148/2015, prevista per la Cigo, in quanto alla prestazione si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Il datore di lavoro deve, perciò, comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, a tutela di lavoratori. Tali disposizioni, di portata generale, vengono poi diversamente declinate a fronte di eventi oggettivamente non evitabili (tempi più brevi) oppure con riferimento al settore dell'edilizia e dei lapidei (le disposizioni valgono solo per richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative).

Con specifico riferimento al Fis, si ricorda l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati dal Fondo (dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione della Cigo, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015), i quali, dunque, devono utilizzare il nuovo strumento e le relative disposizioni in un contesto ancora emergenziale.

Atteso l'attuale contesto ancora emergenziale, sarà possibile presentare l'istanza all'Inps secondo modalità semplificate, anche in assenza dell'attestazione dell'avvenuto espletamento, in via

preventiva, della comunicazione alle organizzazioni sindacali, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, per i nuovi ammortizzatori sociali, fermo restando che, comunque, l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Inps che potrà richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati gli interessi dei lavoratori).

In particolare, con riferimento alle istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla L. 234/2021 e al D.L. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, l'Inps chiarisce che:

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 148/2015, l'informativa sindacale può essere anche successiva all'inizio del periodo di sospensione richiesto;
- la comunicazione dell'avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
- per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio;
- nell'ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all'Istituto dell'avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.

Pagamento diretto

Ai sensi dell'articolo 39, D.Lgs. 148/2015, al Fis si applica l'articolo 7, commi 1-4, D.Lgs. 148/2015. Pertanto, la sede dell'Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta di questo.

Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l'accesso all'ammortizzatore sociale in argomento e alla luce della crisi pandemica e delle conseguenze che la medesima ha sulle realtà economico-finanziarie degli operatori economici, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.

L'Inps precisa, pertanto, che i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l'allegato 2 della circolare Inps n. 197/2015, ma potranno documentare la loro situazione trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico-finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Causali

I principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini, la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all'emergenza epidemiologica, si limiti a esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.

L'Inps specifica che, nei casi di richieste di accesso all'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie, quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all'emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull'attività dell'azienda e sulla loro situazione economico-finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico-finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie. Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione come sopra individuati – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. 95442/2016.

Fondi di solidarietà bilaterali

L'Inps informa che, in linea con le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3/2022 e con le disposizioni introdotte dal D.L. 4/2022, per assicurare le medesime tutele e uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro ricompresi nei codici ATECO individuati nell'allegato I, D.L. 4/2022, operanti in settori in cui sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015 (esclusi perciò i Fondi alternativi ex articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e, in particolare, Fsba), le semplificazioni valgono, nel periodo transitorio, anche per le richieste di accesso all'assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LA NUOVA TASSAZIONE IRPEF SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche dal 1° gennaio 2022 e l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 4/E/2022, ha fornito i propri chiarimenti. Considerato che le modifiche al sistema di tassazione devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex articolo 12, Tuir, la circolare si occupa anche di tali aspetti.

Le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.

Qualora i sostituti d'imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei *software* per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell'articolo 12, Tuir, possono applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, effettuando un conguaglio per i primi 3 mesi del 2022, ricordando che le modifiche all'articolo 12, Tuir, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022, con la conseguenza che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-*bis*, Tuir, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate per i successivi 10 mesi del 2022.

Tassazione Irpef

È stato modificato il metodo di calcolo dell'Irpef delineato nel Tuir, in base al quale l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ex articolo 10, Tuir, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L'imposta netta è poi ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d'imposta spettanti. In particolare, le rimodulazioni intervenute sono le seguenti:

- aliquote Irpef e scaglioni di reddito per il calcolo dell'imposta lorda;
- detrazioni spettanti per tipologia di reddito.

Inoltre, è stata modificata la disciplina del c.d. trattamento integrativo, con riduzione da 28.000 a 15.000 euro della soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, il trattamento non spetta, facendo tuttavia salva l'attribuzione dello stesso, a specifiche condizioni, in caso di redditi superiori a 15.000, ma non a 28.000 euro. È stata anche abrogata la collegata "ulteriore detrazione" per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Scaglioni 2022	Aliquote 2022	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	3.450 euro
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%	3.450 euro + 25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%	6.700 euro + 35%
oltre 50.001 euro	43%	14.400 euro + 43%

Per quanto riguarda le detrazioni, la nuova situazione è la seguente.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati 2022 (articolo 13, Tuir)	
Reddito complessivo	Misura della detrazione
non superiore a 15.000 euro	1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

N.B. L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate secondo la durata del rapporto e deve essere corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022, senza effettuare alcun ragguglio al periodo di lavoro nell'anno: il sostituto di imposta, perciò, riconosce l'ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta.

L'Agenzia fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (allo stato fino al 31 marzo 2022), in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno, in ogni caso, compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Detrazioni per redditi di pensione 2022 (articolo 13, Tuir)	
Reddito complessivo	Misura della detrazione
non superiore a 8.500 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro)
superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$
superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

N.B. L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro.

Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate al periodo di pensione e deve essere corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022: il sostituto d'imposta riconosce l'ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, o al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d'imposta.

Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e altri redditi 2022 (articolo 13, Tuir)

Reddito complessivo	Misura della detrazione
non superiore a 5.500 euro	1.265 euro
superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$
superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

N.B. La detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere raggugliata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro.

Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta - in presenza dei requisiti reddituali suindicati - per intero nel corso dell'anno 2022.

Trattamento integrativo**C.d. bonus irpef o bonus 100 euro**

Periodo	Disciplina
<i>Ante</i> 1° gennaio 2022	<p>Era riconosciuta, dal 2021, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorreva alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro annui qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati;e• il reddito complessivo non risultasse superiore a 28.000 euro. <p>Era dunque necessaria la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, con riferimento al medesimo periodo di imposta, ossia l'anno in corso.</p>
<i>Post</i> 1° gennaio 2022	<p>È stata ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l'impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Ferma restando la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati incluso l'eventuale correttivo, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative. Le detrazioni, escluse quelle per carichi di famiglia e tipologia reddituale, afferiscono a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, quindi anche in anni precedenti al 2021, ma la cui detrazione si protrae nell'anno di imposta 2022 e, eventualmente, negli anni successivi per effetto della rateazione prevista dalla normativa</p>

vigente al momento del sostenimento dell'onere) sia di ammontare superiore all'imposta lorda. In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate relative al 2022 e l'imposta lorda 2022 determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Esempi

<p>Reddito complessivo pari a 14.000 euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni)</p>	<p>Per un lavoratore impiegato per l'intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 14.000 euro, l'importo dell'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l'imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l'anno 2022 e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.</p>
<p>Reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro, coniuge a carico, spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e seconda rata riferita a spese, sostenute nel 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 3.000 euro</p>	<p>Per un lavoratore impiegato per l'intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l'importo dell'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l'imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata).</p> <p>Successivamente occorre verificare che vi sia "incapienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• imposta lorda pari a 5.720 euro;• detrazioni lavoro dipendente pari a 2.185 euro;• detrazioni per carichi di famiglia pari a 690 euro;• detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19%) pari a 760 euro;• seconda rata di detrazione per il recupero edilizio pari a 3.000 euro;• totale detrazioni, pari a 6.635 euro. <p>La differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa all'incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l'anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Qualora la differenza di cui sopra fosse di ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbero, a titolo di trattamento integrativo, 1.200 euro.</p>

Il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei lavoratori sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza, sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base:

- al reddito previsionale relativo all'anno in corso; e
- alla "capienza" e all'"incapienza", relative all'anno in corso sulla base delle detrazioni note (articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, Tuir), effettuando un conguaglio di fine anno/cessazione (l'eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore sostituito).

I sostituti d'imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo anche in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Inoltre, il sostituto d'imposta non eroga il trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso, eventualmente recuperando il trattamento integrativo già erogato dagli emolumenti dei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini del conguaglio di fine anno/fine rapporto di lavoro. L'importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella CU.

Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante in sede di conguaglio, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, che, se superiore a 60 euro, è rateizzato in 8 quote di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio, ma in caso di cessazione del rapporto di lavoro in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata. Qualora il recupero del beneficio non spettante non possa avvenire col conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapienza della retribuzione, quanto non trattenuto deve essere comunicato all'interessato che deve versarlo entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Inoltre, i sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il beneficio nella dichiarazione dei redditi.

Assegno unico e universale e modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

È stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (Auu), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee. In conseguenza, con la medesima decorrenza, cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità ed è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli). Inoltre, a opera del Decreto Sostegni-ter ancora da convertire, per i figli di età inferiore ai 21 anni è previsto che:

- continuino a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12, Tuir, purché rispettino i criteri reddituali stabiliti (e siano quindi fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico;

- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, Tuir, in tema di *welfare*, anche se non fiscalmente a carico.

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio 2022, restano in vigore le misure previgenti (in particolare, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose), quindi il sostituto d'imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando, per gennaio e febbraio 2022, l'articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell'anno, nella versione modificata a decorrere dal 1° marzo 2022. Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento al reddito complessivo riferito all'intero periodo d'imposta.

Il ragguglio della detrazione ai soli 2 mesi di vigenza dell'articolo 12, Tuir, deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose: per il 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa deve essere rapportata ai soli 2 mesi di vigenza della disposizione. La condizione richiesta dalla norma dell'esistenza di almeno 4 figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d'imposta 2022, senza la necessità di verificare che l'evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto in vigenza della precedente disposizione (ad esempio, se si ipotizza, al 1° gennaio 2022, un nucleo familiare composto da genitori e 4 figli, l'ulteriore detrazione per figli a carico di 1.200 euro deve essere riconosciuta per soli mesi di gennaio e febbraio 2022, nella misura di 200 euro - $1.200/12 \times 2$ - ma tale detrazione spetta, nella medesima misura, anche se il quarto figlio nasce, ad esempio, a settembre 2022).

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali dell'articolo 12, Tuir, sono cumulabili con l'Auu eventualmente percepito.

Inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge - se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico - nel caso in cui l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Infine, atteso che le predette detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la specifica detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.

Esempi di risparmio d'imposta 2022	
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con reddito complessivo pari a 50.000 euro: risparmio pari a 739 euro	
2021	2022
<ul style="list-style-type: none"> • Imposta lorda: 15.320 euro; • detrazioni per lavoro dipendente: 181 euro; • imposta netta: 15.139 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta lorda: 14.400 euro; • detrazioni per lavoro dipendente: 0 euro (non si applica correttivo di 65 euro previsto per i redditi complessivi da 25.001 euro a 35.000 euro); • imposta netta: 14.400 euro
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con reddito complessivo pari a 30.000 euro, risparmio pari a 84 euro	
<ul style="list-style-type: none"> • Imposta lorda: 7.720 euro; 	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta lorda: 7.400 euro;

<ul style="list-style-type: none"> • detrazioni per lavoro dipendente + ulteriore detrazione: 2.037 euro; • imposta netta: 5.683 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • detrazioni per lavoro dipendente: 1.801 euro (si applica correttivo di 65 euro previsto per i redditi complessivi da 25.001 euro a 35.000 euro); • imposta netta: 5.599 euro
---	---

Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'Irpef

Per consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022, anziché il 31 dicembre 2021, per pubblicare la legge con la quale fissano l'eventuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale (l'aliquota ordinaria è fissata all'1,23%, ma ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali, mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono stabilire una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali);
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei Caf, nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);
- i Comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell'addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti (dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, purché avvenuta entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce).

Con la risoluzione Mef n. 2/DF/2022 è stato previsto che:

- le Regioni che intendano mantenere l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale regionale non sono tenute a emanare alcuna legge e possono procedere all'inserimento dei dati all'interno del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- le Regioni che abbiano modificato la disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere all'emanazione di apposita legge regionale di adeguamento.

Ciò premesso, i sostituti d'imposta, in attesa che gli enti si attivino per rideterminare l'addizionale, devono applicare:

- l'aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
- l'aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell'addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.

Esclusione dall'Irap

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 fuoriescono dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap, se residenti nel territorio dello Stato, le persone fisiche esercenti:

- attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55, Tuir;
- arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir.

Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, non sono soggette a Irap l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato a Irap l'esercizio di arti e professioni in forma associata.

L'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento di detta imposta: i soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono, perciò, altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell'acconto e del saldo dell'Irap, nonché dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell'imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI AL FPLS

È stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, il 16 febbraio 2022, il decreto che stabilisce le modalità di attuazione, dal 1° gennaio 2022, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, secondo periodo, D.L. 73/2021.

I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fpls ai sensi degli articoli 2 e 3, D.Lgs. 708/1947. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 188, L. 296/2006, che effettuano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro di cui al citato articolo.

Con circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, l'Inail ha fornito indicazioni sulle modalità operative dell'obbligo assicurativo.

Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fpls sono tenuti al versamento all'Inail del premio assicurativo:

- i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera;
- gli enti accreditati o le Amministrazioni pubbliche che organizzano le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fpls;
- i soggetti pubblici o privati nei cui confronti vengono espletate le attività remunerate di carattere promozionale;
- i committenti che utilizzano le prestazioni di lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Agli effetti del Titolo I, D.P.R. 1124/1965 (assicurazione nell'industria), i soggetti assicuranti sono considerati datori di lavoro e sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal predetto Titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni.

Inquadramento, imponibili, premi

Il soggetto assicurante, committente o impresa, è inquadrato in una delle Gestioni tariffarie ai sensi degli articoli 1 e 2, D.Lgs. 38/2000, secondo i criteri dell'articolo 49, L. 88/1989 (classificazione dei datori di lavoro ai fini Inps).

L'assicurazione obbligatoria è attuata con le modalità previste dall'articolo 41, D.P.R. 1124/1965 (il premio di assicurazione è dovuto in base al tasso previsto dalla tariffa e applicato nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori), in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle tariffe Inail in vigore.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fpls si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni si applicano gli articoli 116 e 117, D.P.R. 1124/1965, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore.

Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione in sede di prima liquidazione

In sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che si avvalgono, alla data del 1° gennaio 2022, di lavoratori autonomi dello spettacolo:

- se non sono titolari di posizioni assicurative attive all'Inail presentano la denuncia di iscrizione *on line* entro il 18 marzo 2022 (30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto), indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;
- se sono titolari di posizioni assicurative attive nelle quali non sia presente il nuovo rischio assicurato, presentano la denuncia di variazione *on line* entro il 18 marzo 2022, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;
- se sono titolari, al 1° gennaio 2022, di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l'autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Istruzioni Inail

La produzione di spettacoli deve essere classificata alla gestione tariffaria Industria e le attività artistiche alla gestione tariffaria Terziario. Ai fini Inail, inoltre, per i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui all'articolo 49, comma 1, L. 88/1989 (come per esempio i Comuni), si applica la gestione tariffaria Altre attività.

In relazione alle prestazioni artistiche rese nell'ambito della produzione di spettacoli, in linea generale, i riferimenti tariffari applicabili sono quelli relativi alle seguenti voci della gestione Industria, di cui si indica il tasso medio e la declaratoria:

- Voce 0511 con tasso medio del 15,80 per mille Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche a uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo;
- Voce 0512 con tasso medio dell'8,31 per mille Registrazione e riproduzione di dischi, *cd-rom*, nastri magnetici e altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video;
- Voce 0530 con tasso del 9,92 per mille Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione si veda grande gruppo 4;
- Voce 0541 con tasso medio del 26,41 per mille Spettacoli pubblici, ad esempio, sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo.

In caso di applicazione delle gestioni tariffarie Terziario e Altre attività si applicano i riferimenti tariffari corrispondenti alle analoghe declaratorie previste nelle gestioni in discorso.

Si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Il suddetto limite minimo giornaliero per l'anno 2022 è di 49,91 euro.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni si applicano gli articoli 116 e 117, D.P.R. 1124/1965, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Si applicano, pertanto, gli stessi criteri previsti per la liquidazione delle prestazioni ai lavoratori subordinati.

L'articolo 7, D.I. 22 gennaio 2022, stabilisce che, in sede di prima applicazione dell'obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all'Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo presentano la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio *on line* entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo D.I., indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. Pertanto, a fronte dell'indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell'attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022, non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall'Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.

L'articolo 7, comma 2, D.I. 22 gennaio 2022, stabilisce che i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall'estensione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l'apposito servizio *on line* entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo D.I., indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. Anche in questo caso il termine è fissato in deroga a quello ordinario, pertanto a fronte dell'indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022, non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. La Sede competente provvederà a richiedere con il certificato di variazione il premio anticipato per il 2022.

L'articolo 7, comma 3, D.I. 22 gennaio 2022, dispone, infine, che i soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l'autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, etc.) assicurati alla medesima voce di tariffa. La previsione del citato comma 3 applica la regola generale.

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 3, comma 11, D.Lgs. 81/2008, comprende espressamente nella tutela anche i lavoratori autonomi dello spettacolo, con applicazione delle disposizioni previste agli articoli 21 e 26, quest'ultimo concernente gli obblighi dei datori di lavoro in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. A seguito dell'estensione dell'assicurazione risultano, poi, definitivamente superate alcune questioni riguardanti l'operatività dell'obbligo assicurativo in relazione alla ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi

previsti dal D.P.R. 1124/1965. Le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali, già assicurate all'Inail per rischio ambientale oltre che per l'uso diretto di apparecchiature elettriche o elettroniche (quali per esempio ricetrasmittenti, telefoni, etc.), di norma assunte con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e intermittente, sono senz'altro comprese nella tutela assicurativa, in quanto maschere, custodi e guardarobieri sono previsti espressamente nel gruppo B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento *sub A)* del D.l. 15 marzo 2005. L'assicurazione opera, inoltre, anche per i generici, i figuranti e i figuranti lirici previsti nel gruppo A), lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo del suddetto decreto. Sono, quindi, superate le indicazioni della circolare Inail n. 47/1999, relative alle "comparse", per le quali era stato escluso l'obbligo assicurativo argomentando che l'occasionalità delle relative prestazioni è tale da escludere la sussistenza del requisito della dipendenza. Si ricorda che l'assicurazione era già operante per i lavoratori subordinati.

A seguito dell'estensione dell'assicurazione dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall'Inps, l'obbligo assicurativo ricorre indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - L'INPS RIEPILOGA LE REGOLE

Com'è noto, a decorrere dal 1° marzo 2022 entra in vigore il provvedimento che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee. È utile precisare che l'assegno spetta anche in assenza di Isee, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000, dal richiedente la misura.

Campo di applicazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'assegno è erogato dall'Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla norma istitutrice, si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento eterofamiliare.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni:

1. frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2. svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4. svolgano il servizio civile universale.

Le suddette devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1., le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione professionale regionale (Centri di formazione professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il diploma professionale di tecnico;
- a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (ifts), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello Eqf;

- a Istituti tecnici superiori (Its), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello Eqf;
- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.

Il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d'età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni sopra emarginate

Requisiti per l'applicazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.

Criteri per la determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di Isee. Ai fini dell'individuazione dell'Isee da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l'Isee del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di Isee, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente. Al riguardo si precisa che, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione spettante, in assenza di Isee spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi. Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Le maggiorazioni previste

Al fine di verificare se possano essere riconosciute le maggiorazioni previste dalla normativa, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

Figli successivi al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce

gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Figli con disabilità

- Per ciascun figlio minore con disabilità come definita ai fini Isee, gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
- Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili.
- Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Rilevano, ai fini della maggiorazione in discorso, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo si precisa che rilevano altresì:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Altre maggiorazioni

È, altresì, riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, gli importi dell'assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024 si introduce una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. valore dell'Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
2. effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Anf in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall'Inps, sommando l'ammontare mensile della “*componente familiare*” corrispondente, in linea teorica, all'assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base della previgente normativa e l'ammontare mensile della “*componente fiscale*”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell'articolo 12, Tuir. A tale somma verrà sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico e universale.

Il calcolo della “*componente familiare*” viene precisato all'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori da quelli che comprendono un solo genitore (ad esempio, genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l'altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al D.Lgs. 230/2021, assumendo dall'ultima attestazione Isee valida del genitore richiedente l'assegno il parametro dell'Indicatore della situazione reddituale (Isr). Nel caso di nuclei monoparentali, l'operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al D.Lgs. 230/2021.

Il decreto definisce puntualmente anche il calcolo della c.d. “*componente fiscale*”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle 2 tabelle (C o D) allegate al D.Lgs. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e 2 i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dsu e, pertanto, va desunto dall'ultimo Isee valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini Irpef, a cui viene sommato l'eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta rilevabile dall'Isee.

La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell'anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale, fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:

- per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell'assegno unico e universale

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

- portale *web* dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta nazionale dei servizi (Cns);
- *Contact center* integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all'articolo 345 ss., cod. civ., ovvero in capo al genitore ai sensi dell'articolo 404 ss., cod. civ.).

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

▮ *Variazioni del nucleo*

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dsu già presentata per gli eventi sopravvenuti.

▮ *Erogazione del beneficio*

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento, "*in misura intera*" o "*ripartita*", il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui, nonostante l'affidamento condiviso del minore, il giudice, con proprio provvedimento, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

▮ *Domanda da parte di figli maggiorenni*

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la

corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata, se disabili. Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all'assegno unico e universale nel rispetto del limite di età e delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 230/2021, a eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo articolo per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell'assegno.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini Irpef dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo Isee dei genitori o di uno di essi.

Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 159/2013, e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera b), D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini Irpef dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.

Decorrenza della prestazione

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l'Inps provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Modalità di riscossione

L'assegno viene erogato dall'Inps attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
 - libretto di risparmio dotato di codice Iban;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all'articolo 5, D.L. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di Iban, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell'Iban in capo all'avente diritto al pagamento è effettuata dall'Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area Sepa, il richiedente allegnerà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (*Financial Identification SEPA*), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione. Sul sito Inps, alla sezione "Utenti" > "Banche e Intermediari finanziari" > "Per orientarsi", è disponibile l'elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l'Inps, per i quali la verifica della titolarità dell'Iban sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di *Financial Identification* all'atto della domanda dell'assegno unico.

Il pagamento dell'assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l'assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il pagamento dell'assegno unico e universale è effettuato dalla Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell'Inps.

Isee quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo

L'assegno viene attribuito sulla base dell'Isee del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta, altresì, ai nuclei familiari in assenza di Isee. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti.

In presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore, calcolato ai sensi dell'articolo 7 (Isee minorenni) e dell'articolo 9 (Isee minorenni corrente), D.P.C.M. 159/2013, del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'Isee ordinario.

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'Isee di cui agli articoli 2-5 (Isee ordinario) e all'articolo 9 (Isee ordinario corrente), D.P.C.M. 159/2013.

Calcolo della rata mensile di assegno spettante

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'Isee presente al momento della domanda. L'importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'Isee in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno è prevista la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'Isee valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate dal 1° luglio l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell'Isee presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'Isee.

Isee recante omissioni/difformità

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'Isee, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell'anno, l'utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di Isee.

Alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione Isee difforme. In tale ipotesi, l'Inps può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova Dsu, priva di difformità;
- richiedere al Caf la rettifica della Dsu, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite Caf e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

Compatibilità dell'assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali

L'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo. Con successivo messaggio l'Inps fornirà le indicazioni di dettaglio relative all'integrazione dell'assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell'importo dell'Anf

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è verificata:

- l'abrogazione del premio alla nascita o per l'adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i nati

fino al 28 febbraio 2022. Potranno, altresì, essere acquisite le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;

- l'abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
- potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (*bonus bebè*), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021;
- sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli Anf;
- sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2, D.L. 69/1988, e dall'articolo 4, T.U. assegni familiari, approvato con D.P.R. 797/1955;
- per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12, Tuir, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Adempimenti in qualità di sostituto di imposta

Conseguentemente alle novità introdotte dal decreto istitutivo dell'assegno unico universale, dal 1° marzo 2022 le detrazioni fiscali sono così modificate:

- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di 3 figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose.

Precisazioni Inps sui pagamenti

Con comunicato stampa del 22 febbraio, l'Inps ricorda che l'assegno unico sarà erogato dall'Inps stesso sull'Iban indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l'Iban, l'assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.

L'Iban che si comunica deve:

- essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell'area Sepa (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio);
- risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace (in tal caso l'Iban può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo).

La verifica in merito alla titolarità dell'Iban di pagamento è effettuata dall'Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli istituti di credito convenzionati per il

pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell'Iban al codice fiscale del richiedente, il pagamento verrà bloccato.

In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l'Iban direttamente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TUTELE PREVIDENZIALI LAVORATORI IN QUARANTENA E FRAGILI E CONVERSIONE DECRETO NATALE

Il riconoscimento delle tutele per i lavoratori in quarantena (equiparazione dell'assenza a malattia ai fini del trattamento economico e non computabilità ai fini del periodo di comportamento) e per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita o riconosciuti disabili gravi, c.d. fragili (se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, non è computabile ai fini del periodo di comportamento, vi è divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa delle assenze e, per i lavoratori disabili, non rileva ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento Inps), era stato previsto dal Legislatore, con i relativi finanziamenti, fino al 31 dicembre 2021.

Per il 2022 era prevista la sola proroga delle disposizioni (articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020) che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili (*smart working*, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto) fino all'adozione di apposito decreto che individui le patologie in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Ccnl, ove presente, in modalità agile, comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

Ciò premesso, con il messaggio n. 679/2022, l'Inps aveva precisato che, per l'anno 2022:

- non era possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili;
- per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele poteva essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021.

Al fine di consentire l'individuazione dei certificati eventualmente prodotti dai lavoratori, per i quali non era possibile riconoscere le tutele in commento per l'anno 2022, l'Inps avrebbe effettuato le valutazioni del caso e aveva anche provveduto ad aggiornare le procedure per le categorie di lavoratori che hanno diritto al pagamento diretto dell'indennità di malattia.

Ciò detto, è però stata nel frattempo pubblicata in G.U. la L. 11/2022, recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 221/2021. In sede di conversione del c.d. Decreto Natale, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, si segnalano le seguenti previsioni:

- il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello *smart working* è confermato fino al 31 marzo 2022;
- i lavoratori fragili (articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

- per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in *smart working*, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero;
- i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti, previsti dall'articolo 9, D.L. 146/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022.

Di conseguenza, è presumibile che l'Inps emanerà ulteriori diverse istruzioni sul tema.

Decreto patologie per *smart working*

I Ministeri della salute, del lavoro e della Pubblica Amministrazione, hanno emanato il D.I. 3 febbraio 2022, individuando le patologie in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale svolte da remoto.

Tali patologie, che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore, sono le seguenti:

<p>a) indipendentemente dallo stato vaccinale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (ad esempio, sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile, etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (ad esempio, terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario, etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico; • pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità. 					
<p>b) in presenza di esenzione dalla vaccinazione anti Covid per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • età >60 anni; • condizioni di cui all'allegato 2 della circolare n. 45886/2021 del Ministero della salute: <table border="1" data-bbox="446 1848 1436 2016"> <tr> <td data-bbox="446 1848 694 1937"> <p>Malattie respiratorie</p> </td> <td data-bbox="694 1848 1436 1937"> <ul style="list-style-type: none"> • Fibrosi polmonare idiopatica; • malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1937 694 2016"> <p>Malattie cardiocircolatorie</p> </td> <td data-bbox="694 1937 1436 2016"> <ul style="list-style-type: none"> • Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA); • pazienti <i>post-shock</i> cardiogeno. </td> </tr> </table>		<p>Malattie respiratorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fibrosi polmonare idiopatica; • malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. 	<p>Malattie cardiocircolatorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA); • pazienti <i>post-shock</i> cardiogeno.
<p>Malattie respiratorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fibrosi polmonare idiopatica; • malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. 					
<p>Malattie cardiocircolatorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA); • pazienti <i>post-shock</i> cardiogeno. 					

	Malattie neurologiche	<ul style="list-style-type: none"> • Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; • sclerosi multipla; • distrofia muscolare; • paralisi cerebrali infantili; • miastenia <i>gravis</i>; • patologie neurologiche disimmuni.
	Diabete / altre endocrinopatie severe	<ul style="list-style-type: none"> • Diabete di tipo 1; • diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; • morbo di Addison; • panipopituitarismo.
	Malattie epatiche	<ul style="list-style-type: none"> • Cirrosi epatica.
	Malattie cerebrovascolari	<ul style="list-style-type: none"> • Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; • <i>stroke</i> nel 2020-21; • <i>stroke</i> antecedente al 2020 con <i>ranking</i> ≥ 3.
	Emoglobinopatie	<ul style="list-style-type: none"> • Talassemia <i>major</i>; • anemia a cellule falciformi; • altre anemie gravi.
	Altro	<ul style="list-style-type: none"> • Fibrosi cistica; • sindrome di Down; • grave obesità (BMI >35)
	Disabilità (fisica, sensoriale, intellettuale e psichica)	<ul style="list-style-type: none"> • Disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI - ESCLUSE LE FARMACIE

L'Inps, con circolare n. 16/2022, ricorda che sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo di solidarietà per le attività professionali i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l'esclusione dei dirigenti.

I datori di lavoro del settore delle attività professionali sono stati individuati, nello specifico, dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato n. 2 della circolare Inps n. 77/2021.

Più nello specifico, viene segnalato che dall'ambito di applicazione del Fondo devono essere esclusi i titolari di farmacia, connotati dal CSC 7.02.05 e dall'ATECO 2007 47.73.10.

Ciò detto, è opportuno evidenziare, per completezza, che sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali - alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente - anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.

L'Istituto ricorda che i datori di lavoro del settore delle attività professionali a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo - anche ai fini dell'obbligo contributivo - rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fis.

Con specifico riferimento alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie *ab origine* della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, l'Inps ha poi emanato le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fis.

Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al Fis, che sono state respinte in virtù dell'inquadramento attribuito *pro tempore*, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto alla luce delle nuove disposizioni.

L'Inps, con messaggio n. 772/2022, fornisce, per le farmacie, gli opportuni chiarimenti in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fis. Per questi datori di lavoro, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, viene attribuito dall'Istituto il codice di autorizzazione "0J" in luogo del codice "0S". I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso UniEmens all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito>, i nuovi codici causale:

- "L221", che assume il significato di "Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a

quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante;

- “**L222**”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo del credito spettante.

Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al Fis, i datori di lavoro valorizzeranno - all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> - l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice “**M131**” o “**M149**” già in uso;
- in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
- in <SommaADebito> l’importo del contributo:
 - pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131);
 - pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti - M149).

Si fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con la circolare n. 29/2022 l'Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito presso l'Inps con D.I. 104125/2019.

Con riferimento ai settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, il Fondo ha lo scopo di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale, anche gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto. Il superamento della soglia dimensionale è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 prevede che, dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015, assicurino la prestazione di un "assegno di integrazione salariale" in luogo dell'assegno ordinario precedentemente previsto (si veda in merito l'informativa speciale "Il punto (parziale) dell'Inps sugli ammortizzatori sociali" pubblicata il 7 febbraio 2022, relativa alla circolare Inps n. 18/2022).

L'accordo istitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del Fis, pertanto, come già chiarito nella circolare Inps n. 77/2021, dalla data di operatività del Fondo (20 maggio 2021), i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell'obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non sono più destinatari della disciplina del Fis, inclusi i profili contributivi (si veda anche l'informativa sulla circolare Inps n. 16/2022 a pagina 40).

Dato che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi intervenuti dal 5 maggio 2021. In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19" ex L. 178/2020 e D.L. 41/2021, rimangono inalterate le autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3240/2021 (28 settembre 2021), data dalla quale è venuta meno la possibilità di presentare domanda al Fis.

I datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno, in sostituzione, aderire al Fondo per le attività professionali e non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo di provenienza dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti ai Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige restano dagli stessi acquisiti.

Con le circolari n. 77/2021 e n. 16/2022 l'Inps ha fornito indicazioni per l'individuazione dei datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo. La contribuzione versata nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla "previa costituzione di specifiche riserve finanziarie", propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo.

Con la circolare n. 77/2021 è stata illustrata, altresì, la disciplina del Fondo e sono state fornite le istruzioni relative alle modalità di finanziamento delle prestazioni.

Con la circolare n. 29/2022, infine, l'Istituto di previdenza fornisce, come detto, le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo, incluse le modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Assegno di integrazione salariale

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato o a processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Condizioni di accesso alla prestazione

Le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Nello specifico, le prestazioni devono essere erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, o di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, l'aliquota di contribuzione può essere modificata con D.D. dei Ministeri del lavoro e dell'economia. In assenza dell'adeguamento contributivo, l'Inps è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Per l'accesso all'assegno di integrazione salariale il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione, finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.

L'intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 20 per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti.

Solo qualora l'assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale "contratto di solidarietà" per l'accesso alla prestazione è necessario che sia raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le citate articolazioni territoriali e nazionali.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle menzionate articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017, da presentarsi entro 3 giorni

	<p>dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell'accordo.</p> <p>Per le causali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con le circolari Inps n. 28/2021 e 72/2021 sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all'assegno di integrazione salariale di natura emergenziale; come per gli altri Fondi di solidarietà, una volta che le risorse proprie del Fondo sono esaurite, le prestazioni con causali "COVID-19" sono finanziate con le risorse statali.</p>
Beneficiari	<p>All'assegno di integrazione salariale sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, e i lavoratori a domicilio, dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti nel semestre precedente la data d'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro. Restano, pertanto, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti tra i beneficiari.</p> <p>L'accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni sussistente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>L'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all'impegno, da parte del lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione.</p> <p>A tale ultimo riguardo, si precisa che, ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo, sarà sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo svolgimento del percorso di riqualificazione.</p>
Cause d'intervento	<p>L'assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dagli articoli 11 e 21, D.Lgs. 148/2015 (causali in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria), ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti; • situazioni temporanee di mercato; • riorganizzazione aziendale; • crisi aziendale; • contratti di solidarietà. <p>Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria saranno valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. 95442/2016, e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del lavoro 94033/2016, adottato per l'approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di Cigs (in merito si vedano le circolari Inps n. 139/2016 e n. 130/2017).</p>
Misura della prestazione	<p>La misura dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all'importo della prestazione dell'integrazione salariale, con il relativo massimale, perciò è dovuto nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di</p>

	<p>lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale che, per l'anno 2022, è pari a 1.222,51 euro. Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cigo.</p> <p>Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell'integrazione salariale attualmente pari al 5,84%.</p>
Durata dell'intervento	<p>Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.</p> <p>Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali ex articolo 21, commi 1, D.Lgs. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà) è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.</p> <p>Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.</p>
Contribuzione correlata	<p>Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.</p> <p>Il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (si veda la circolare Inps n. 9/2017).</p>
Contributo addizionale	<p>In caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di versamento di un contributo addizionale del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori.</p> <p>La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.</p>
Termini e modalità di presentazione della domanda	<p>La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica sul sito Inps, non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa (si vedano, in particolare, il messaggio Inps n. 3240/2021, nonché le circolari Inps n. 122/2015 e n. 201/2015).</p>
Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni	<p>Una volta deliberata la concessione dell'intervento, la Struttura Inps territorialmente competente in base all'unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite pec e rese disponibili nella sezione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale aziendale. In fase di prima applicazione, l'iter sarà gestito a livello centrale.</p> <p>Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla</p>

	<p>base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. A tale ultimo fine il Legislatore ha stabilito termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione; • dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione. <p>Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.</p> <p>Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie; entro 60 giorni devono essere inviati i relativi flussi UniEmens.</p>
Reddito da attività lavorativa	<p>In assenza di specifiche disposizioni in materia, sono richiamate le disposizioni generali vigenti (circolari Inps n. 130/2010, nonché n. 18/2022 per le novità della Legge di Bilancio 2022).</p> <p>Con riferimento all'obbligo del lavoratore di comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa, lo stesso è assolto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro (UNILAV) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM). In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l'obbligo di comunicazione dell'avvio di un'attività autonoma.</p> <p>Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla circolare Inps n. 201/2015.</p>
Rapporto con altre prestazioni	<p>Con l'assegno ordinario, per periodi fino al 31 dicembre 2021, non era dovuto l'assegno al nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con la causale "COVID-19". La Legge di Bilancio 2022 ha, però, previsto che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori beneficiari spetti l'Anf, ricordando che dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l'assegno unico universale in sostituzione dell'Anf per nuclei con figli e diverse altre prestazioni.</p> <p>Per quanto riguarda la conciliabilità con altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di Cigo (sul punto, circolare Inps n. 130/2017).</p>
Politiche attive	<p>A seguito della comunicazione alle parti sindacali per l'avvio della procedura, le parti contattano, attraverso le strutture della bilateralità di settore, i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.</p>

Istruzioni operative

L'Inps ha predisposto un'apposita procedura in grado di gestire tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il "Sistema Unico" per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.

Istruttoria della domanda	<p>All'atto della ricezione delle istanze, le Strutture territoriali Inps competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la completezza della domanda;
---------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • l'appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo; • la correttezza e completezza degli allegati alla domanda; • la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo; • il rispetto dei termini di presentazione della domanda; • l'integrabilità della causale. <p>Le domande possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo. In ogni caso, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.</p> <p>Terminati gli adempimenti istruttori, è predisposta la relazione con la proposta di delibera per l'invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l'adozione della relativa delibera.</p> <p>Nella fase di avvio dell'operatività del Fondo l'intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite dall'Inps le istruzioni operative per l'avvio della gestione da parte delle Strutture territoriali.</p>
<p>Delibera di concessione</p>	<p>La concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo, ma l'esecuzione delle decisioni adottate può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore generale dell'Inps nel termine di 5 giorni, con l'indicazione della norma che si ritiene violata. Entro 3 mesi il presidente decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.</p> <p>I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: PRESENTAZIONE ISTANZE DI “CONGEDO PARENTALE SARS COV-2” PER AUTONOMI

L'Inps ha comunicato di aver reso disponibile la procedura per richiedere il “Congedo parentale SARS CoV-2” anche per i lavoratori autonomi.

Com'è noto, il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito, entro il 31 marzo 2022, dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Con il messaggio n. 327/2022 i tecnici dell'Inps hanno fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all'Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

La domanda relativa al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- portale *web* dell'Istituto, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali Spid di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns);
- *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;

3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere, invece, il congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l'opzione “Richiesta per congedo parentale”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere ogni 2 anni, in modalità esclusivamente telematica attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle Rsa, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cig, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto.

Qualora, nei termini prescritti, le aziende tenute non trasmettano il rapporto, la DRL le invita a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa e, qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. Inoltre, l'Ispettorato del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

È atteso il decreto che definirà le indicazioni per la redazione del rapporto, le informazioni da inserire e le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nonché le modalità di trasmissione ai/alle consiglieri/consigliere di parità degli elenchi delle aziende tenute all'obbligo.

Il Ministero del lavoro ha dato notizia sul proprio sito che, dall'11 febbraio 2022, e in attesa che sia adottato il nuovo D.M. per l'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti (che sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC), potranno accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, mediante le proprie credenziali Spid. Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.

Dopo l'emanazione del citato D.M. saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato con le novità introdotte all'articolo 46, D.Lgs. 198/2006.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Considerato che l'articolo 13, D.L. 146/2021, ha introdotto importanti modifiche all'articolo 37, D.Lgs. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con la circolare n. 1/2022 l'INL ha fornito le prime indicazioni sulle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, rimandando a successiva nota quelle in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi

Una prima novità prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provveda all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo è, quindi, elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico, con la conseguenza che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sarà stato adottato il predetto accordo.

Rispetto a dirigenti e preposti va ricordato che la norma già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che gli stessi dovessero ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, i cui contenuti comprendono i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il Legislatore oggi richiede, invece, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo citato. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, le attività formative devono essere svolte interamente

con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La modifica normativa intervenuta non fa venire meno, nelle more dell'adozione dell'accordo, l'obbligo formativo: dirigenti e preposti dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221/2011 adottato dalla Conferenza, che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

Con specifico riferimento al preposto, è bene specificare che i requisiti dell'adeguatezza e specificità della sua formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono alla formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, perciò anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza, che, ci si augura, come in passato, vorrà introdurre un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Provvedimento di prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, perciò i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini dell'adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento, che già doveva avvenire a mezzo di persona esperta e sul luogo di lavoro, ma rispetto al quale ora è precisato che consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Sono, quindi, stati definiti i contenuti obbligatori dell'attività di addestramento, che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il loro tracciamento in un "*apposito registro informatizzato*" che riguarda le attività svolte dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "*prova pratica*" e/o dell'"*esercitazione applicata*" richieste dalla nuova disciplina, mentre non rileva, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile per le procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ASPETTI CONTRIBUTIVI DEI NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Inps, con messaggio n. 637/2022, ha fornito i primi chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi connessi con la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 148/2015, disposta dall'articolo 1, commi 191-220, L. 234/2021.

L'Inps provvederà successivamente a fornire con apposita circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi: pertanto, nell'attesa, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Estensione dei beneficiari e aspetti contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, a prescindere dalla specifica tipologia, e i lavoratori a domicilio possono essere beneficiari delle integrazioni salariali in costanza di rapporto.

Pertanto, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II, D.Lgs. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

L'obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

Integrazioni salariali ordinarie (Cigo)

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli articoli 10 e 13, D.Lgs. 148/2015, fatto salvo quanto precisato in ordine all'ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

Integrazioni salariali straordinarie (Cigs)

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l'articolo 20, D.Lgs. 148/2015, introducendo il comma 3-bis, il quale prevede: *“Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”*.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione della Cigs anche i

datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fis.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato l'aliquota contributiva già prevista dall'articolo 23, D.Lgs. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

L'articolo 1, comma 220, Legge di Bilancio 2022, ha disposto che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della Cigs (0,90%), per il solo anno 2022, sia ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all'articolo 1, comma 219, lettera c), L. 234/2021: ne consegue che per l'anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo (0,90 - 0,63).

Fis

L'articolo 1, comma 207, lettera a), L. 234/2021, ha novellato l'articolo 29, D.Lgs. 148/2015, inserendo il comma 2-bis, che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40”*.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell'ambito di applicazione del Fis, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è previsto che il Fis sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la già menzionata aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3.

Per l'anno 2022, la misura della contribuzione di finanziamento del Fis è ridotta secondo le seguenti modalità:

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli D.I. disciplinanti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del Fis e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo, gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

Contributo addizionale

Sia per la Cigo che per la Cigs è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015. Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all'utilizzo delle prestazioni del Fis - analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale - non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. 234/2021 ed è confermata, ai sensi dell'articolo 29, D.Lgs. 148/2015, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Tuttavia, il comma 8-bis - introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, D.Lgs. 148/2015, dall'articolo 1, comma 207, lettera f), Legge di Bilancio 2022 - prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% *“a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale [...] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”*.

Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025, il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Lavoratori della pesca

L'articolo 1, comma 217, Legge di Bilancio 2022, ha esteso - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - i trattamenti di Cisoa ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AGEVOLAZIONE FISCALE RIMPATRIATI E *SMART WORKING*

L'Agenzia delle entrate, con risposta n. 55/E/2022, ha precisato che il lavoratore c.d. impatriato potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tali soggetti anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità *smart working* rimanendo alle dipendenze di datore di lavoro estero, a condizione che lo stesso trasferisca la residenza fiscale in Italia.

Si ricorda che i lavoratori impatriati, al fine di ottenere il regime di favore previsto dall'articolo 16, D.lgs. 147/2015, devono:

- trasferire la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, Tuir;
- non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si devono impegnare a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LAVORO ALL'ESTERO E APPLICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, con D.I. 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 13/2022, ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. 398/1987.

L'applicazione di tali retribuzioni convenzionali ha impatto sia sul lato fiscale sia sul lato contributivo. L'Inps, con circolare n. 12/2022, ha illustrato la disciplina di applicazione delle retribuzioni convenzionali in ambito contributivo previdenziale.

Le predette retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Pertanto, sono esclusi dall'ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell'Unione Europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.

Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali anche il Regno Unito, l'Irlanda, la Svizzera e i Paesi aderenti all'accordo See - Liechtenstein, Norvegia, Islanda - ai quali si applica la normativa comunitaria.

Le aziende che per il mese di gennaio 2022 non hanno potuto applicare le retribuzioni convenzionali corrette in attesa della pubblicazione della circolare Inps annuale di riferimento potranno regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 aprile 2022 (UniEmens di marzo 2022).

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens, le aziende si dovranno attenere alle seguenti indicazioni operative:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, Tuir, i lavoratori residenti in Italia che svolgono la loro prestazione all'estero sono tassati sul reddito convenzionale di cui al D.I. sopra indicato in presenza delle seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa deve essere svolta all'estero in via continuativa;
- l'attività lavorativa deve essere svolta all'estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;

- l'attività lavorativa deve essere svolta durante un soggiorno superiore a 183 giorni;
- l'attività svolta deve rientrare in una delle attività/settore previste dal decreto.

Da ultimo, l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 54/E/2022, ha precisato che, ai fini dell'applicazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8-bis, Tuir, è comunque necessario che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all'estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il D.l. Ministero del lavoro-Mef fissa le retribuzioni convenzionali che, secondo quanto precisato dalla risoluzione n. 71/E/2005, sono previste esclusivamente per il settore privato. Ciò comporta che la mancata previsione nel D.l. del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all'applicazione del particolare regime (cfr. circolare n. 20/E/2011, risposta 5.6).

Nel caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria non appare possibile ricondurre l'attività svolta a una di quelle previste dal citato decreto e, in particolare, nell'ambito del settore "Commercio", posto che il datore di lavoro estero è un'associazione senza scopo di lucro *"essenzialmente scientifica e di utilità internazionale"*, che, secondo l'ordinamento giuridico del Paese di residenza, è catalogata tra le *"Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi"*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVE FAQ SULL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Si ricorda che, secondo il disposto dell'articolo 13, D.L. 146/2021, e a modifica del T.U. sicurezza, è stata prevista una preventiva comunicazione all'ITL competente per territorio, da effettuarsi da parte del committente mediante *sms* o posta elettronica, circa lo svolgimento dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali; ciò al fine di svolgere un'attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Detta disposizione ha subito posto diversi dubbi agli operatori, tanto che di recente, con nota n. 109/2022, l'INL è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti. Tali informazioni sono state rese tramite *Faq*, di seguito esposte in sintesi.

1. Gli Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale, sono soggetti all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?

Si, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'articolo 2222, cod. civ. (contratto d'opera), e sottoposti al regime fiscale dei c.d. redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

4. La Pubblica Amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva?

Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

5. I lavoratori autonomi occasionali, impiegati in prestazioni di natura intellettuale, possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva?

Tra le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione rientrano le professioni intellettuali regolamentate. Si ritiene, comunque, che siano in genere escluse dall'obbligo comunicazionale le

prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in *festival* o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

6. Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, è necessaria la comunicazione preventiva?

Il luogo di lavoro non costituisce una discriminante circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione. Si tenga, però, conto di quanto detto nella risposta n. 5 sul tema della prestazione di natura intellettuale.

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo sono soggette alla comunicazione preventiva?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione relativi al c.d. certificato di agibilità.

8. Le Fondazioni Irs, che erogano percorsi formativi professionalizzanti, se per l'espletamento della loro attività istituzionale si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva?

No, in quanto l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9. L'obbligo di comunicazione preventiva riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo di comunicazione preventiva?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione poiché la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Vale anche quanto precisato nella risposta n. 5.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONDIZIONI DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUSA LAVORO IRREGOLARE IN AZIENDE STAGIONALI

Come noto, la normativa in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede un'ipotesi di sospensione dell'attività aziendale quando sia riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro).

La normativa stabilisce anche specifiche condizioni, affinché l'organo emittente possa revocare il provvedimento sospensivo:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni di cui all'allegato I, D.Lgs. 81/2008;
- d) il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile in relazione alla violazione accertata.

Sul tema delle condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento è di recente intervenuto l'INL, con nota n. 151/2022. Detto atto si esprime per la situazione secondo la quale la sospensione sia stata adottata per l'irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità. Proprio la caratteristica della stagionalità risulta, quindi, al centro del parere dell'Ispettorato.

Nel provvedimento amministrativo viene fatto notare, in via preliminare, che le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori "in nero" da attuarsi *"di norma ... mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di massimizzazione"*.

Vista, tuttavia, la particolarità contrattuale nelle imprese stagionali, legata essenzialmente al contratto a tempo determinato, l'Ispettorato è del parere che resti possibile una regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa. I tecnici dell'INL concludono affermando che *"resta inteso che eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l'ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita"*.

Con riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nell'impossibilità di una piena regolarizzazione, e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi

di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall'Inps.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2022

L'Inps, con circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2022	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	525,38
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	49,91

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2022	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,73

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)	
Anno 2022: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	693,00

▮ Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$(€ 49,91) \times (6) / (40) = € 7,49 = \text{minimale di retribuzione oraria}$	
Articolo 3-ter, L. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2022	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	48.279,00
Importo mensilizzato	4.023,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2022	Euro
Trattamento minimo di pensione	525,38
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	210,15
Limite annuale per l'accredito dei contributi	10.928,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2022	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	8,00

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Anno 2022	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	100,00

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

Anno 2022	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.183,77

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2022	Euro
Massimale annuo della base contributiva	105.014,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Anno 2022	Euro
Massimale contributivo annuo	191.423,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità

Anno 2022	Euro
Retribuzione annua	49.664,00

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals

▮ *Lavoratori dello spettacolo*

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Anno 2022	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	105.014,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	48.279,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - anno 2022			
Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
766,01	1.532,00	766,00	1
1.532,01	3.830,00	1.532,00	2
3.830,01	6.128,00	2.298,00	3
6.128,01	8.426,00	3.064,00	4
8.426,01	10.724,00	3.830,00	5
10.724,01	13.788,00	4.596,00	6
13.788,01	16.852,00	5.362,00	7
16.852,01	In poi	6.128,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 155 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

▮ *Sportivi professionisti*

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995	
Anno 2022	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 765.552 euro	105.014,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	48.279,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995	
Anno 2022	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.454 giornalieri.	337,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	155,00

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ALIQUOTE 2022 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in materia di DIS-COLL, l'obbligo del versamento di un'aliquota contributiva contro la disoccupazione "*pari a quella dovuta per la NASpi*". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%. Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta, possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare n. 25/2022.

Si segnala, inoltre, che la Legge di Bilancio 2021 ha disposto, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, un aumento dello 0,51% dell'aliquota della gestione separata per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per far fronte agli oneri dell'Isco.

Contribuzione 2022 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2022	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2022 è pari a 105.014 euro.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2021.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2022 è pari a 16.243 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 3.898,32 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- 4.260,54 euro se applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.477,14 euro se applicano l'aliquota del 33,72%;
- 5.689,92 euro se applicano l'aliquota del 35,05%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Informiamo i Signori clienti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti che l'Inps, con circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022, ha fornito i valori per il pagamento della contribuzione.

Per l'anno 2022 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo lvs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 16.243 euro.

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

Contribuzione lvs sul minimale di reddito

- **Artigiani:** 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (22,80% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- **Commercianti:** 24,48% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (23,28% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Contributi lvs sul reddito eccedente il minimale

Per i redditi superiori a 48.279 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

Artigiani:

- 24% del reddito superiore a 16.243 euro e fino a 48.279 euro;
- 25% del reddito superiore a 48.279 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,80% e al 23,80%.

Commercianti:

- 24,48% del reddito superiore a 16.243 euro e fino a 48.279 euro;
- 25,48% del reddito superiore a 48.279 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 23,28% e al 24,28%.

Per l'anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a 80.465 euro per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a 105.014 euro per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24 alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Si ricorda che dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento: gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, "Dati del mod. F24", da cui è possibile stampare il modello di versamento.

Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

L'Inps, con messaggio n. 688/2022, ha comunicato il rilascio della nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, accessibile attraverso il percorso "Domande Telematizzate" > "Rimborso e/o compensazione contributiva". Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l'esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, per la richiesta di compensazione di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021.

Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le "Comunicazioni Bidirezionali" in presenza del riferimento "Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione" nell'oggetto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2022

La Fondazione Enasarco ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi, dei massimali provvigionali per l'anno 2022 e delle aliquote contributive, previsti per il calcolo dei contributi da versare.

Massimali provvigionali

- 26.170 euro per agenti plurimandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro;
- 39.255 euro per agenti monomandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro.

Minimali contributivi dovuti

- 440 euro per agenti plurimandatari, ovvero 110 euro a trimestre;
- 878 euro per agenti monomandatari, ovvero 219,50 euro a trimestre.

Aliquote contributive

In tema di aliquote contributive, invece, nulla è cambiato.

Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (Snc e Sas), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%). Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
	Quota preponente	Quota agente	Totale
Fino a € 13.000.000	3,00%	1,00%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000	1,50%	0,50%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre euro € 26.000.000	0,30%	0,20%	0,50%

Resta valida, proveniente dal 2021, la specifica agevolazione per "giovani agenti", avente queste caratteristiche (articolo 5-bis, Regolamento Enasarco):

- se iscritti per la prima volta ad Enasarco nel periodo 2021-2023;
- ove già iscritti che ricevano, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico da un preponente dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;
- che l'agente abbia un'età minore o uguale a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico;
- che l'agente svolga l'attività in forma individuale.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell'attività.

Al verificarsi delle precedenti condizioni, l'aliquota contributiva ordinaria del 17% viene così ridotta:

- di 6 punti percentuali per l'anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività (aliquota applicabile del 11%);
- di 8 punti percentuali per il secondo anno (aliquota applicabile del 9%);
- di 10 punti percentuali per il terzo anno (aliquota applicabile del 7%).

Anche il minimale contributivo annuo, previsto per ciascun rapporto di agenzia in 878 euro per l'agente monomandatario e in 440 euro per l'agente plurimandatario, viene ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari interessati dall'agevolazione.

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

- 1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2022): 20 maggio 2022;
- 2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2022): 20 agosto 2022;
- 3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2022): 20 novembre 2022;
- 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022): 20 febbraio 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI – MINIMI E CONTRIBUZIONE 2022

Minimi

È stato siglato in data 2 febbraio 2022 l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Si rendono disponibili:

- [verbale di accordo](#);
- [tabella dei minimi](#).

Contribuzione

L'Inps, con circolare n. 17 del 1° febbraio 2021, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l'anno 2022.

Minimi retributivi

▮ *Senza contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012)*

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf ⁽¹⁾
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,46 (0,37) ⁽²⁾	€ 1,47 (0,37) ⁽²⁾
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,65 (0,41) ⁽²⁾	€ 1,66 (0,41) ⁽²⁾
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 2,01 (0,50) ⁽²⁾	€ 2,02 (0,50) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 1,06 (0,27) ⁽²⁾	€ 1,07 (0,27) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

▮ *Comprensivo di contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato*

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf ⁽¹⁾
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,56 (0,37) ⁽²⁾	€ 1,57 (0,37) ⁽²⁾
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,76 (0,41) ⁽²⁾	€ 1,77 (0,41) ⁽²⁾
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 2,15 (0,50) ⁽²⁾	€ 2,16 (0,50) ⁽²⁾

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 1,14 (0,27) ⁽²⁾	€ 1,14 (0,27) ⁽²⁾
<p>⁽¹⁾ Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).</p> <p>⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.</p>			

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2022 – STABILITI GLI IMPORTI

L'Inps, con circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Si segnala che l'articolo 1, comma 194, lettera a), L. 234/2021, introducendo il comma 5-bis all'articolo 3, D.Lgs. 148/2015, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ha stabilito il superamento dei previsti 2 massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo l'indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Pertanto, l'Inps indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell'importo massimo del trattamento di Cigo e Cigs, dell'assegno di integrazione salariale del Fis e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas), nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.222,51	1.151,12

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.467,01	1.381,34

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2022, a 1.360,77 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022 a 1.250,87.

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2022, a 1.360,77 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022, a 1.250,87.

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
anno 2022	Euro
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	998,18
	1.199,72

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo è pari, per il 2022, a 1.360,77 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022, a 1.250,87.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l'anno 2022, non può essere di importo inferiore a 254,75 euro e non può superare l'importo di 815,20 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022, a 8.299,76.

Assegno per attività socialmente utili

anno 2022	Euro
importo mensile	607,25

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

anno 2022	Euro
importo annuo (1.360,77*41%)	557,92
importo triennale	1.673,76
importo mensile (557,92/12)	46,49

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

